

## **COS'È LA RSU**

E' l'organismo di rappresentanza sindacale dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ideato da Cgil, Cisl e Uil con l'intesa-quadro del 1991 e istituito a seguito dell'accordo firmato tra le parti sociali e il governo il 23 luglio 1993 (Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo). La Rsu esercita tanto i poteri di contrattazione quanto i diritti di consultazione e di partecipazione. E' espressa e legittimata dal voto diretto e immediato di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti ad associazioni sindacali, che votano su liste fra loro concorrenti.

## **COME È COMPOSTA**

La RSU nella scuola è composta da rappresentanti che provengono indistintamente dai diversi profili operanti nel settore (docenti, personale a.t.a., personale educativo). E' eletta una sola RSU per ciascuna istituzione scolastica autonoma; il numero dei componenti dipende da quello dei lavoratori in servizio nella scuola. Le scuole che occupano fino a 200 addetti eleggono 3 rappresentanti, oltre i 200 addetti il numero dei componenti della RSU sale a 6.

## **COME VIENE ELETTA**

L'elezione della RSU avviene con voto espresso dai lavoratori su liste presentate dalle associazioni sindacali riconosciute come rappresentative. Il lavoratore esprime il suo voto per la lista prescelta; all'interno di essa può esprimere il voto di preferenza per uno dei candidati (o due nel caso in cui si elegga una RSU di 6 componenti). I seggi disponibili sono assegnati in proporzione ai voti ottenuti dalle singole liste.

## **CHI PUÒ VOTARE**

Possono votare tutti i dipendenti in servizio presso l'istituzione scolastica, anche se non titolari. Il personale a tempo determinato deve essere in servizio con contratto di incarico o supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. Ha diritto di voto anche il personale che - avendo un rapporto a tempo indeterminato presso un'amministrazione di altro comparto - si trovi in servizio presso la scuola in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo.

Potrà esercitare il diritto di voto anche il personale in possesso dei requisiti predetti, assunto tra l'inizio delle procedure elettorali e la data di votazione.

## **CHI PUÒ CANDIDARSI**

Può essere candidato chiunque sia in servizio nell'istituzione scolastica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale. Non possono essere candidati i presentatori di lista, i membri della commissione elettorale, gli scrutatori. Non sono eleggibili coloro che occupano cariche in organismi istituzionali (compresi i municipi e le circoscrizioni) o cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici: sono tuttavia candidabili, ma in caso di elezione dovranno optare per l'una o l'altra posizione. Il personale titolare nell'istituzione scolastica comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni di diverso comparto mantiene l'elettorato passivo, a condizione che, una volta eletto, rientri in servizio nella scuola di titolarità.